

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- l'art. 24, al comma 1, dispone che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche in società non riconducibili, ovvero che non soddisfano o ricadono, a quanto indicato agli artt. 4, 5 (commi 1 e 2), o all'art. 20 (comma 2), sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20(commi 1 e 2);
- la comunicazione dell'esito della ricognizione, anche in caso negativo, avviene con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate all'art.4, comma2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che entro il 30 settembre 2017, per effetto del comma 1, dell'art. 24 del T.U.S.P.P., il Comune doveva provvedere ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni alla data del 23 settembre 2016 dallo stesso possedute, individuando quelle che devono essere alienate;

Dato atto che:

- il Comune di COLOSIMI con deliberazione del Consiglio Comunale N. 33 del 31 dicembre 2019 ha deliberato in merito e ha provveduto alle comunicazioni previste per legge;
 - nella suddetta deliberazione era previsto che "permane la volontà di perfezionare le procedure per alienazione quota Presila cosentina s.p.a" precedentemente deliberata l'alienazione della quota posseduta dal Comune nelle società Presila cosentina s.p.a
- Visto in particolare l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione", entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1,

"2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4"

Considerato che ai fini di cui sopra le partecipazioni devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

Considerato altresì, che le disposizioni del T.U.S.P.P., devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Verificata la modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto:

- delle esigenze e soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

- dell'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'esito della ricognizione effettuata, come risultante dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta; Atteso che occorre individuare, ai sensi del citato art. 24 del T.U.S.P.P., le eventuali partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dell'Ente ed il loro supporto nello svolgimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Verificato che in base a quanto sopra sussistono le motivazioni per provvedere, in merito alle partecipazioni indicate nell'allegato "A" al loro mantenimento senza azioni di razionalizzazione.

Verificato che la società Cosenza Acque spa è stata già sottoposta a procedura di Liquidazione volontaria e pertanto tale società non è oggetto di razionalizzazione;

Dato atto che permane la volontà di alienare la quota posseduta nella società Presila cosentina s.p.a ;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Dato atto, pertanto, che non vi sono partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera;

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo N. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti lo Statuto ed i Regolamenti Comunali Vigenti;

Viste la Altre Norme in Materia;

Con n. 5 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti,

DELIBERA

1. . DI approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2022, accertandole come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;
2. DI individuare nell'allegato "A" le seguenti partecipazioni in essere e da mantenere senza azioni di razionalizzazione, in quanto supportano l'Ente nel raggiungimento delle finalità istituzionali:
 - GAL SAVUTO Soc. cons. a r.l.
 - Consorzio intercomunale Valle Bisirico
 - Asmenet soc. Cons.;
3. DI dare atto che la società Cosenza Acque SPA è stata già sottoposta a procedura di Liquidazione volontaria e pertanto tale società non è oggetto di razionalizzazione;
4. Di dare atto che permane la volontà di perfezionare le procedure per alienazione quota Presila cosentina s.p.a ;
5. DI disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune, e che l'esito della ricognizione, venga comunicato attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014. Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del d.lgs., n. 175/2016. Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 5, contrari n. 0. e astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

► Il Presidente

f.to Michael Muzzi

► Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Mariarosa Chiarella.

Oggetto: : “Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 Dlgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal Dlgs. 16.06.2017 n. 100. Approvazione.”

Art. 49 – Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 - pareri sulla proposta di deliberazione

In ordine alla regolarità tecnica e contabile:
Favorevole

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA**
f.to Rag. Angelo Palermo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla sede Comunale, lì 9.12.2022

Oggetto: : “Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 Dlgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal Dlgs. 16.06.2017 n. 100. Approvazione.”

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to Michael Muzzi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Mariarosa Chiarella

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla Sede Comunale, li 23/12/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Mariarosa Chiarella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

- **CHE** la presente deliberazione:

è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi a partire dal 3/01/2023 come prescritto dall'art. 124 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

è stata comunicata ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/12/2022:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267);

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Mariarosa Chiarella

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini di pubblicazione sul sito web istituzionale comunale, del documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti del Comune di Colosimi (CS) ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti.